

Edizione di venerdì 10 Maggio 2019

ADEMPIMENTI

Holding industriali: nuovi criteri per il calcolo della “prevalenza”

di **Edoardo Patton, Gianluca Cristofori**

AGEVOLAZIONI

D.L. Crescita: gli incentivi Impresa 4.0

di **Debora Reverberi**

DICHIARAZIONI

Compilazione del quadro RU per il credito imposta pubblicità

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Se l'attività è svolta in Italia può configurarsi una stabile organizzazione

di **Marco Bargagli**

DICHIARAZIONI

Super ammortamento variabile nel modello Redditi 2019

di **Sandro Cerato**

RASSEGNA RIVISTE

Sulla illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento e sulla necessità che la denuncia penale scaturisca dalla certa individuazione del reato da perseguire

di **Arianna Valenza**

ADEMPIMENTI

Holding industriali: nuovi criteri per il calcolo della “prevalenza”

di **Edoardo Patton, Gianluca Cristofori**

Con il recepimento della cd. **Direttiva “Atad”**, ad opera del **D.Lgs. 142/2018**, sono state introdotte nel nostro ordinamento tributario le definizioni di **“intermediari finanziari”** e di **“società di partecipazione”** (più comunemente individuate con il termine **“holding”**).

La disposizione di riferimento, entrata in vigore il 12 gennaio u.s., è il nuovo [articolo 162-bis Tuir](#), introdotto dall'[articolo 12 del suddetto D.Lgs. 142/2018](#).

Con particolare riguardo alle società che svolgono, come attività esclusiva o prevalente, l'assunzione di partecipazioni (ovverosia le “società di partecipazione”) **la disposizione in commento distingue tra le “società di partecipazione finanziaria”** (altrimenti dette **“holding finanziarie”**) e le **“società di partecipazione non finanziaria”** (altrimenti dette **“holding industriali”**):

- le **prime**, ai sensi dell'[articolo 162-bis, comma 1, lett. b\), Tuir](#), sono quelle società *“che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari”*;
- le **seconde**, ai sensi dell'[articolo 162-bis, comma 1, lett. c\), num. 1\), Tuir](#), sono individuate “per differenza” rispetto alle precedenti, essendo quelle società *“che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari”*.

Secondo il tenore letterale della norma ([articolo 162-bis, commi 2 e 3, Tuir](#)), il **calcolo della “prevalenza”**, necessario a verificare la natura “finanziaria” o “non finanziaria” di una *holding*, **va condotto avendo riguardo ai soli elementi patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato**; in particolare:

- le **“holding finanziarie”** sono quelle per le quali l'ammontare complessivo delle **partecipazioni in intermediari finanziari e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi** (per esempio, i crediti da finanziamento), unitariamente considerati, **inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale**;
- le **“holding industriali”** sono, invece, quelle per le quali l'ammontare complessivo delle **partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari** (tipicamente le società industriali, commerciali, di servizi o immobiliari) **e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi** (per esempio, i crediti da finanziamento), unitariamente considerati, **sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale**.

Per quanto concerne gli elementi dell'attivo da considerare ai fini del calcolo della "prevalenza", rilevante ai fini della qualifica di società di partecipazioni non finanziarie ("**holding industriali**"), nel corso dell'**interrogazione parlamentare n.5-01951 del 18.04.2019**, è stato precisato che:

- **non devono essere comprese le attività derivanti da rapporti commerciali con le società partecipate** quali, per esempio, i **crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare, royalties** per utilizzo brevetti e marchi, i **crediti per imposte verso le partecipate derivanti dall'adesione al consolidato fiscale**;
- **vanno, invece, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate (indicati in Nota integrativa)**, nonostante il tenore letterale della norma ([articolo 162-bis, comma 3, Tuir](#)) richiami tali elementi esclusivamente con riguardo alle "**holding finanziarie**".

Gli importi degli impegni a erogare fondi e delle garanzie prestate andranno, quindi, aggiunti al valore complessivo dell'attivo dello Stato patrimoniale risultante dal bilancio 2018 al fine di verificare la "prevalenza" rilevante ai fini dell'acquisizione dello **status di holding** (società di partecipazione), **dirimente** – tra le altre – **ai fini dell'assoggettamento agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei rapporti finanziari** di cui all'[articolo 7 D.P.R. 605/1973](#).

Con particolare riguardo ai suddetti **adempimenti**, infatti, l'[articolo 12, comma 4, D.Lgs. 142/2018](#) ha previsto la sostituzione della disposizione di cui all'[articolo 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010](#) che – nella sua previgente formulazione – disciplinava le condizioni alle quali le "**holding industriali**" erano tenute all'**invio delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria**, richiamando – nella sua attuale formulazione – le **società di partecipazione** (finanziarie e non) di cui all'[articolo 162-bis Tuir](#) (ovverosia le *holding*).

È bene ricordare che, secondo la **previgente disciplina**, la "**prevalenza**" andava verificata avendo riguardo ai **dati patrimoniali ed economici** risultanti dallo **Stato patrimoniale** e dal **Conto economico** degli **ultimi due bilanci approvati**; in passato, pertanto, le **holding cd. "miste" o "operative"** che, per statuto, **esercitavano anche altre attività commerciali** (ivi comprese quelle di tipo immobiliare) erano, al più, soggette all'**obbligo di comunicazione all'Anagrafe Tributaria** una volta che avessero **approvato due bilanci consecutivi** nei quali erano verificati i **requisiti di "prevalenza"** allora vigenti.

Diversamente, le **holding cd. "pure" o "statiche"** (ovverosia quelle che hanno per **oggetto sociale esclusivo la detenzione di partecipazione**, senza possibilità di esercizio di ulteriori attività economiche, ivi compresa la fornitura di servizi infragruppo di qualsivoglia natura) erano (e rimangono) **soggette all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe Tributaria** sin dalla loro costituzione (in quanto sarebbe stato tautologico attendere di verificare una qualsivoglia "prevalenza" di tipo patrimoniale o economico).

In seguito al recepimento della **Direttiva "Atad"**, invece, le "**società di partecipazione non finanziaria**" con oggetto sociale "misto" **sono soggette all'obbligo di comunicazione**

all'Anagrafe Tributaria qualora, anche solo dall'ultimo bilancio approvato, risulti soddisfatto il "nuovo" parametro (esclusivamente patrimoniale) di "prevalenza". L'intervallo temporale "di osservazione" per la verifica della "prevalenza" è stato, quindi, dimezzato rispetto alla previgente disciplina.

Quanto alla **decorrenza degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria per le holding che soddisfino i nuovi criteri di "prevalenza"**, l'Agenzia delle Entrate (in risposta alle richieste formulate da talune associazioni di categoria) ha avuto modo di precisare che **il nuovo criterio di "prevalenza" deve applicarsi considerando i dati di bilancio relativi all'esercizio 2018 e che tali dati debbano essere necessariamente rinvenuti da un bilancio ritualmente approvato.**

Alla luce di tale chiarimento, le *holding* ("società di partecipazione") saranno tenute ad effettuare le **comunicazioni mensili** nei confronti dell'Anagrafe Tributaria dei rapporti finanziari **a decorrere dal mese successivo a quello di approvazione del bilancio 2018** qualora, sulla base di dati rinvenibili in tale bilancio, **l'ammontare complessivo delle partecipazioni in società "non finanziarie" e degli altri elementi patrimoniali di natura finanziaria intercorrenti con i medesimi soggetti "partecipati"** (per esempio, i crediti da finanziamento), unitariamente considerati ed **inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale** (necessariamente aumentato dell'importo complessivo delle eventuali garanzie prestate e degli impegni ad erogare fondi assunti dalla società e non iscritti all'attivo dello Stato patrimoniale).

Seminario di specializzazione

**LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL
CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

D.L. Crescita: gli incentivi Impresa 4.0

di **Debora Reverberi**

Fra le misure agevolative di rilancio dell'economia italiana contenute nel **D.L. 34/2019 (cosiddetto Decreto Crescita)**, pubblicato in G.U. n. 100 del 30.04.2019, figurano incentivi fiscali **a supporto del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0"**.

Il quadro delle agevolazioni contenute nel Decreto Crescita prevede sia **la reintroduzione o la modifica di misure già consolidate**, sia **l'introduzione di nuovi strumenti di incentivo e sostegno a investimenti privati delle imprese diretti alla capitalizzazione, all'efficientamento dei processi produttivi nell'ottica di sostenibilità delle risorse e all'implementazione delle tecnologie abilitanti 4.0**.

Prima di addentrarsi nel dettaglio degli incentivi in esame si riepilogano **le principali novità introdotte dal Decreto Crescita a supporto del "Piano Nazionale Impresa 4.0"**.

Per quanto concerne gli incentivi già consolidati si segnalano:

- **la reintroduzione del superammortamento** per investimenti effettuati dal 01.04.2019 al 31.12.2019 o entro il 30.06.2020 **con un nuovo limite agli investimenti complessivi di euro 2.500.000,00**, oltre il quale il beneficio non spetta;
- **le modifiche alla "Nuova Sabatini", con tre novità aventi la finalità di potenziare e semplificare le modalità operative di applicazione della misura:** valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa beneficiaria **euro 4.000.000,00**, introduzione di **un'autocertificazione dell'impresa** sugli investimenti realizzati ed **erogazione del finanziamento in unica soluzione** per importi non superiori a 100.000,00 euro.

Per quanto concerne invece **le inedite agevolazioni fiscali finalizzate a incentivare e sostenere gli investimenti privati delle imprese** si segnalano:

- la nuova misura di **sostegno alla capitalizzazione**, che ricalca il collaudato schema della "Nuova Sabatini" **finanziando programmi di investimento atti a sostenere processi di capitalizzazione** con un contributo rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un **tasso annuo inversamente proporzionale alla dimensione dell'impresa**;
- la nuova agevolazione a **sostegno di progetti di R&S per la riconversione dei processi produttivi** nell'ambito dell'economia circolare finalizzati **ad un uso più efficiente e**

sostenibile delle risorse;

- la nuova agevolazione *“digital transformation”* per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle Pmi secondo il paradigma 4.0.

Non è stata invece confermata l'annunciata proroga della disciplina del credito d'imposta R&S fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e allo stato attuale l'incentivo risulta in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020.

Nell'ambito della misura di sostegno alla capitalizzazione **è stato espunto dal testo del Decreto Legge pubblicato in G.U. l'incentivo agli investimenti finalizzati al ricambio generazionale delle imprese.**

Il quadro dettagliato dei principali incentivi fiscali introdotti dal D.L. Crescita a supporto del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, è di seguito riepilogato:

D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita)



DICHIARAZIONI

Compilazione del quadro RU per il credito imposta pubblicità

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Con la pubblicazione, in data **11 aprile 2019**, dell'**elenco definitivo dei beneficiari per gli anni 2017-2018**, allegato al provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, **si è concluso l'iter procedurale per ottenere il bonus pubblicità** sugli investimenti incrementali riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su **giornali** (quotidiani e periodici), pubblicati in edizione cartacea, ovvero editi in formato digitale, con le caratteristiche indicate all'[articolo 7, commi 1 e 4, D.Lgs. 70/2017](#), ovvero nell'ambito della **programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali**, analogiche o digitali.

Ricordiamo che il **credito d'imposta** in questione, introdotto dall'[articolo 57-bis D.L. 50/2017](#), convertito con modificazioni dalla **L. 96/2017**, è destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che, **a decorrere dall'anno 2018**, effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie** sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore **superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti** effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'**anno precedente**.

L'[articolo 4 D.L. 148/2017](#), convertito con **L. 172/2017**, ha esteso la misura agevolativa agli investimenti pubblicitari incrementali sulla **stampa quotidiana e periodica** (compresi quelli *online*) **effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017**; anche in questo caso il loro valore deve superare almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

Tale credito d'imposta trova spazio da quest'anno nel **quadro RU dei modelli Redditi 2019**, con il **codice credito E4**.

Il credito d'imposta va indicato nella **sezione I del quadro RU**, compilando **due distinti moduli**: uno dedicato agli investimenti pubblicitari sulla **stampa quotidiana e periodica** ed un altro per gli investimenti pubblicitari sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali**. A tal fine, **nel rigo RU1, colonna 2**, deve essere esposto il codice relativo al mezzo di comunicazione utilizzato per gli investimenti pubblicitari:

- il **codice 1**, per il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari sulla **stampa effettuati negli anni 2017 e 2018**. I soggetti passivi con periodo d'imposta 2018/2019 devono indicare il credito relativo all'anno 2017 solo nell'ipotesi in cui non abbiano riportato tale credito nella dichiarazione Modello Redditi 2018, avendo presentato la dichiarazione anteriormente all'adozione del provvedimento del Dipartimento per

l'informazione e l'editoria relativo alla misura spettante;

- il **codice 2**, per il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali** effettuati nell'**anno 2018**. I soggetti con periodo d'imposta 2018/2019 devono indicare il credito maturato nell'**anno solare 2018** ([articolo 5, comma 4, D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90](#)).

Nell'ipotesi in cui sia presente il **rigo RU2** (credito di imposta residuo della precedente dichiarazione), **non può essere presente il rigo RU5**, colonna 1 (credito di imposta spettante nel periodo 2017).

In particolare, **nel rigo RU5**, dedicato all'**ammontare del credito d'imposta spettante** nella misura riconosciuta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, **vanno compilate**:

- relativamente agli **investimenti pubblicitari sulla stampa**, le colonne 1, 2 e 3, indicando nella **colonna 1** il credito spettante per l'**anno 2017**, nella **colonna 2** il credito spettante per l'**anno 2018** e nella **colonna 3** la **somma degli importi** di cui alle colonne 1 e 2;
- relativamente agli **investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali**, la **colonna 3**, indicando l'ammontare del credito spettante **per l'anno 2018**.

Così, ad esempio, se la società Alfa srl ha ottenuto un bonus per gli investimenti pubblicitari **effettuati sulla stampa di 2.000 euro** (nel 2017) **e di 4.000 euro** (nel 2018), per un **totale di 6.000 euro**, il quadro RU dovrà essere compilato come segue.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Codice investimenti pubblicitari				
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Investimenti pubblicitari		¹ E 4	² 1				
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00			
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00			
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ 2.000 ,00		² 4.000 ,00) ³ 6.000		,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00			
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute ¹ ,00	IVA (Periodici e acconto) ² ,00	IVA (Saldo) ³ ,00	IRES (Acconti) ⁴ ,00	IRES (Saldo) ⁵ ,00	Imposta sostitutiva ⁶ ,00	IRAP ⁷ ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00			
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c. ¹ ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ² ,00				
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00			
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00			
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni ¹	² 6.000	,00			

Si ricorda che gli investimenti pubblicitari sulla stampa sono ammissibili al credito d'imposta solo se effettuati su giornali **iscritti presso il competente Tribunale**, ai sensi dell'[articolo 5 L. 47/1948](#), ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione **e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile**.

Il bonus pubblicità può essere **utilizzato esclusivamente in compensazione F24** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), a decorrere dal **quinto giorno lavorativo successivo** alla pubblicazione del citato provvedimento contenente l'elenco definitivo dei beneficiari, **entro i massimali ed i limiti del de minimis**, utilizzando il **codice tributo 6900** esposto nella sezione **"Erario"**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati".

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6900		2019		6 0 0 0 0 0
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					

Il campo “**anno di riferimento**” è valorizzato con l’**anno di concessione del credito**, nel formato “AAAA”.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Se l'attività è svolta in Italia può configurarsi una stabile organizzazione

di **Marco Bargagli**

Nella **letteratura internazionale-tributaria**, la “**stabile organizzazione**” viene definita come una **sede fissa di affari** per mezzo della quale **l'impresa non residente** esercita, in tutto o in parte, la sua **attività sul territorio dello Stato**, come espressamente previsto dall'[articolo 162 Tuir](#).

In particolare, l'espressione conosciuta tra gli addetti ai lavori come “**stabile organizzazione materiale**” comprende:

- una **sede di direzione**;
- una **succursale**;
- un **ufficio**;
- un'**officina**;
- un **laboratorio**;
- una **miniera**, un **giacimento petrolifero** o di **gas naturale**, una **cava** o altro luogo di **estrazione di risorse naturali**, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali;
- una **significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato** costruita in modo tale da **non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso**.

L'attuale versione [dell'articolo 162, comma 6, Tuir](#), disciplina invece la “**stabile organizzazione personale**” prevedendo che, qualora un **soggetto agisca nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente** e **abituamente concluda contratti o operi ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa**, e **detti contratti siano in nome dell'impresa** (oppure **relativi al trasferimento della proprietà**, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa), **si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa**, a meno che le attività di tale soggetto **siano limitate** allo svolgimento delle attività qualificabili come **ausiliarie e preparatorie**, che **non possono mai configurare una stabile organizzazione**.

Infine, giova ricordare che le **disposizioni previste a livello domestico** in tema di *branch* **non si applicano** se il soggetto, che **opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non**

residente, svolge la propria attività in **qualità di agente indipendente** e **agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività**.

La **suprema Corte di cassazione, sezione V civile**, con la [sentenza n. 32078 del 12.12.2018](#) ha accolto la tesi prospettata da parte **dell'Amministrazione finanziaria**, confermando la **presenza di una stabile organizzazione in Italia**.

La controversia prendeva le mosse da una **verifica fiscale** eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti di un **istituto scolastico straniero**, avente la **forma giuridica di fondazione di diritto canadese**.

In merito, nel corso dell'ispezione emergeva che:

- il **legale rappresentante dell'ente** estero era una **cittadina italiana iscritta all'Aire**;
- l'attività dell'ente era rivolta prevalentemente a **studenti canadesi residenti in Italia**;
- venivano forniti **servizi di istruzione, di alloggio e di mensa, vendendo libri e uniformi non compresi nel costo della retta**;
- il citato istituto scolastico disponeva di un **plesso principale** concesso da un comune italiano in comodato gratuito, **nonché di altri edifici destinati a dormitori** degli studenti e ad **abitazioni degli insegnanti**, del legale rappresentante e del suo coniuge;
- i costi di gestione dell'ente di diritto estero erano **prevalentemente sostenuti in Italia**, ad eccezione di quelli **pubblicitari promossi in Canada**;
- la direzione scolastica era **curata in Italia**.

In buona sostanza l'insieme degli **elementi sopra indicati, raccolti nel corso della verifica fiscale**, nonché le **caratteristiche organizzative e funzionali della attività espletata**, erano stati fatti propri da parte dell'Agenzia delle entrate che aveva constatato la presenza sul territorio dello Stato di una **stabile organizzazione del soggetto di diritto estero** e, simmetricamente, **individuato la residenza fiscale in Italia del legale rappresentante**.

I **Supremi Giudici di legittimità**, sulla base di un **approccio di natura sostanziale** (*i.e. substance over form*), tenendo conto della **rilevanza dell'aspetto dinamico** e del c.d. **criterio della attività**, ha osservato che nella controversia è emersa innanzitutto la **perfetta identità delle persone fisiche che si occupano della struttura canadese e di quella italiana** situata sul territorio nazionale, con la presenza quasi costante della **direttrice della scuola** cui fa capo la stessa compagine economica canadese.

Nel corso del giudizio è emersa **incontestabilmente la stabile struttura in Italia**, dotata di **risorse materiali** (anche complesse, con la **gestione di molti immobili, a destinazione didattica**, per **alloggio degli studenti**, per **alloggio degli insegnanti**), e **risorse umane** (numerosi dipendenti, *anzi un numero di dipendenti ben maggiore di quelli risultanti in Canada*).

Inoltre, è addirittura emerso che **l'unica attività d'impresa svolta dal soggetto canadese** consisteva nella **attività didattica esercitata in Italia**.

In definitiva, a parere degli Ermellini, il quadro fattuale che complessivamente emerge dalla vicenda prospettata, risulta coerente **con l'emersione di una stabile organizzazione operante in Italia.**



DICHIARAZIONI

Super ammortamento variabile nel modello Redditi 2019

di **Sandro Cerato**

Come noto, il **Decreto crescita** ha **riaperto i termini per la fruizione del super ammortamento**: tuttavia, si rende necessario ricordare che le imprese possono beneficiare dell'agevolazione del **super ammortamento anche nel modello Redditi 2019**, con **diverse misure** in funzione del momento in cui hanno eseguito l'investimento.

È bene infatti osservare sin da subito che, per l'individuazione della **maggiorazione del super ammortamento** (40% o 30%) è necessario aver riguardo alla **competenza dell'investimento** (consegna del bene ai sensi dell'[articolo 109 Tuir](#)) ed in alcuni casi all'ulteriore condizione del **pagamento di un acconto almeno del 20%** ed alla **conferma dell'ordine** da parte del fornitore.

Resta fermo, poi, che **l'inizio dell'agevolazione richiede l'entrata in funzione del bene**, ma il momento in cui ciò si realizza non influenza in ogni caso la percentuale del super ammortamento.

Più in particolare, è necessario distinguere le seguenti **ipotesi**:

- per gli investimenti effettuati **dal 2015 al 31 dicembre 2017**, la misura della maggiorazione è pari al **40%** del valore dell'investimento;
- analogamente, per gli **investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018**, per i quali entro il 31 dicembre 2017 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia stata la conferma dell'ordine, la misura della maggiorazione è pari al **40%**;
- per gli **investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2018** (diversi da quelli precedenti), e per quelli effettuati **fino al 30 giugno 2019** per i quali è stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell'ordine entro il 31 dicembre 2018, la misura della maggiorazione è pari al **30%**.

Si ricorda altresì che, mentre per gli **investimenti effettuati nel 2016**, l'agevolazione è fruibile anche per i **mezzi di trasporto** di cui all'[articolo 164 Tuir](#), a partire dal 2017 l'agevolazione è stata **esclusa per i veicoli ad uso promiscuo** (lett. b) e per quelli **concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta** (lett. b-bis).

Successivamente, per gli **investimenti effettuati nel 2018** (ovvero fino al 30 giugno 2019), l'agevolazione è stata invece esclusa per tutti i veicoli di cui all'[articolo 164 Tuir](#) (compresi quelli esclusivamente strumentali di cui alla **lett. a)**), restando fruibile solamente per gli **autocarri** e gli **altri veicoli non compresi nella predetta norma**.

Per quanto riguarda la **compilazione del quadro RF del modello Redditi 2019** (facendo riferimento al modello delle società di capitali), l'agevolazione deve essere indicata tra le **altre variazioni in diminuzione** di cui al rigo **RF55**, utilizzando i seguenti codici:

- **codice 50** per gli investimenti per i quali è possibile fruire della **maggiorazione del 40% (effettuati fino al 2017 e nei primi sei mesi del 2018 ma con pagamento dell'acconto almeno del 20% e conferma dell'ordine entro il 31 dicembre 2017)**;
- **codice 57** per gli investimenti che fruiscono della **minore agevolazione del 30%** in quanto **effettuati nel 2018**, ovvero nei primi sei mesi del 2019 ma con pagamento dell'acconto almeno del 20% e conferma dell'ordine entro il 31 dicembre 2018. Risulta evidente che per le consegne dei beni che intervengono nei primi sei mesi del 2019 la prima variazione in diminuzione impatterà nel prossimo modello Redditi 2020, per l'anno 2019.

Per completezza, si segnala che, per quanto riguarda **l'iper ammortamento**, la misura della maggiorazione è **sempre stata pari al 150%**, con la conseguenza che nella gestione del **modello Redditi 2019** la variazione in diminuzione sarà pari alla predetta misura, tenendo conto che, con la **Legge di Bilancio 2019** è stata introdotta, per gli **investimenti eseguiti a partire dal 2019**, un'aliquota **variabile** in misura inversamente proporzionale al **quantum investito (170% per investimenti fino a euro 2,5 milioni, 100% per investimenti superiori a euro 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro)**.

Tali nuove misure, tuttavia, assumeranno rilevanza solamente a partire dal modello **Redditi 2020** per l'anno 2019.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



RASSEGNA RIVISTE

Sulla illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento e sulla necessità che la denuncia penale scaturisca dalla certa individuazione del reato da perseguire

di Arianna Valenza

Articolo tratto da “Accertamento e contenzioso n. 50/2019”

La tematica del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati tributari ha da sempre caratterizzato diverse pronunce giurisprudenziali. In tale direzione sono interessanti gli spunti di riflessione derivanti da 2 recenti pronunce della CTR di Roma che, con riguardo agli articoli 43, comma 3, D.P.R. 600/1973 e 57, comma 3, D.P.R. 633/1972, nella versione previgente alle modifiche intervenute a opera del D.Lgs. 128/2015, affermano principi utili a contestare la strumentalità di alcuni comportamenti degli uffici dell'Agenzia delle entrate tesi ad abusarne. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “Accertamento e contenzioso n. 50/2019?”](#)

Accertamento

“Mancata produzione documentale in sede di controllo: la Corte di Cassazione evidenzia le differenze intercorrenti tra l'articolo 32, D.P.R. 600/1973 e l'articolo 52, D.P.R. 633/1972” di *Maurizio Tozzi*

“La declinazione della prova contraria nella ristretta base azionaria” di *Gianfranco Antico*

Riscossione

“La gestione della rottamazione” di *Giovanni Valcarenghi*

“L'accertamento in capo agli eredi” di *Leonardo Pietrobon*

Adempimenti

“L'esterometro al debutto” di *Francesco Zuech*

Istituti deflattivi

“La definizione agevolata dei pvc ” *di Roberto Bianchi*

“I rischi nell’adesione legati al blocco dell’F24” *di Gianfranco Antico*

Contenzioso amministrativo e tributario

“Divieto di doppia imposizione sulla stessa operazione e rimedi” *di Marco Peirola*

“Sulla illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento e sulla necessità che la denuncia penale scaturisca dalla certa individuazione del reato da perseguire” *di Arianna Valenza*

Contenzioso penale tributario

“Profili penali della contestazione di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti” *di Luigi Ferrajoli*

“Reato di occultamento di scritture contabili: è il dolo specifico l’ago della bilancia” *di Maria Erika De Luca e Gianrocco Rossetti*

Osservatorio

“L’osservatorio di giurisprudenza” *di Mara Pilla*



ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Contraddittorio, tutela e garanzie del contribuente

IN OFFERTA PER TE € 123,50 + IVA 4% anziché € 190,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.



ABBONATI ORA